

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BRIENZA (PZ)

Sede legale: Corso Umberto I – 85050 Brienza (PZ) – Tel/Fax 0975 381006 – Sede associata in Sasso di Castalda

Codice Meccanografico: PZIC872005 Codice Fiscale: 96032770768 C.U.F.: Ufqpeu

Sito: <https://icbrienzapz.scuolainfo.it> – Email: pzic872005@istruzione.it PEC: pzic872005@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-BRIENZA

Prot. 0002759 del 24/04/2023

I (Uscita)

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

VISTO il D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, recante “Modifiche al D.P.R. 249- 1998 Regolamento Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTA la nota ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA

le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia presente nell'Istituto.

Art.1. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

Art.2. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- Dirigente scolastico, che lo presiede;
- n. 2 genitori, designati dal Consiglio di Istituto;
- n. 2 docenti, designati dal Consiglio di Istituto, di cui a rotazione uno svolge il compito di segretario verbalizzante.

Art.3. Il Consiglio di Istituto designa:

- a) un membro supplente per la componente dei genitori che subentra al membro effettivo in caso di dovere di astensione se genitori degli alunni sanzionati;
- b) un membro supplente per la componente docente, per il caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia (incompatibilità).

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BRIENZA (PZ)

Sede legale: Corso Umberto I – 85050 Brienza (PZ) – Tel/Fax 0975 381006 – Sede associata in Sasso di Castalda

Codice Meccanografico: PZIC872005 Codice Fiscale: 96032770768 C.U.F.: Ufqpeu

Sito: <https://icbrienzapz.scuolainfo.it> – Email: pzic872005@istruzione.it PEC: pzic872005@pec.istruzione.it

Art.4. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio e viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e quando la maggioranza dei componenti designati perdano il diritto a farne parte.

Art.5. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia entro **quindici giorni** dall'irrogazione del provvedimento disciplinare.

Art.6. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia **entro i dieci giorni successivi** alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori.

Art.7. L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori. La convocazione **ordinaria** deve prevedere, di norma, almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

Art.8. . Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti, escluso dal computo il Ds. Il membro impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.

Art.9. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale. **Non è possibile**, per i membri dell'Organo di Garanzia, **astenersi dalla votazione**.

Art.10. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.

Art.11. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

Art.12. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa, né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso.

Art.13. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la inadeguatezza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BRIENZA (PZ)

Sede legale: Corso Umberto I – 85050 Brienza (PZ) – Tel/Fax 0975 381006 – Sede associata in Sasso di Castalda

Codice Meccanografico: PZIC872005 Codice Fiscale: 96032770768 C.U.F.: UFQPEU

Sito: <https://icbrienzapz.scuolainfo.it> – Email: pzic872005@istruzione.it PEC: pzic872005@pec.istruzione.it

interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

Art.14. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione adeguata darà comunque relativa comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.

Art.15. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art.16. L'ulteriore fase di impugnazione è di competenza dell'Organo di Garanzia Regionale.

Art.17. Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia, a seguito di delibera da parte del Consiglio di Istituto e pubblicazione all'Albo, acquista efficacia immediata all'interno dell'Istituto.

**Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/04/2023 con delibera n. 43.
(Verbale n. 6)**